In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:	COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania					
	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE					
N del di Euro.	N. 122 DE3 0 DIC. 2010					
N del di Euro.			*	***		
II Ragioniere						
OGGETTO: Ricorso in appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana proposto dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione siciliana. Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.						
L'anno duomiladicai il giorno Hento		dal masa di	olian	whe	alla ara	
L'anno duemiladieci, il giorno Hunto Con e segg., nella sala delle adunai	nze del C	omune, si è riu	nita la G	iunta Com	unale con	
l'intervento dei Sigg.ri :						
COMPONENTI GIUNTA COMUN	ALE	Carica	Presente	Assente		
1. PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIP 2. FAZIO ANTONINO 3. DESTRO MIGNINO SIMONA 4. LA LIMINA CARMELO 5. SAMPERI dr. SALVATORE 6. SPINELLA CARMINIA 7. SPOTO geom. AGATINO		SINDACO V.SINDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE	阿哥西哥阿西哥	0 0 0 0		
Non sono intervenuti i Sigg.ri: Presiede il Sig. Sindaco						
Partecipa il Segretario Comunale						
LA GIUNTA MUNICIPALE						
Vista la proposta di deliberazione entro riportata; Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000. Con voti unanimi e favorevoli, DELIBERA						
(x) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:() aggiunte /integrazioni:						
() modifiche/sostituzioni :						
·						
(Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.						

(1) segnare con <u>x</u> le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 12 del 30-12 2010

Oggetto: Ricorso in appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana proposto dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione siciliana.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

Data: 30/12/2010

Proponente

LETTO il ricorso in appello, acquisito agli atti dell'Ente al prot. gen. n° 18938 del 28.12.2010, proposto al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione siciliana (all. n. 1);

VISTA la nota prot. n. 18938 del 28.12.2010, a firma dell'avvocato Agatino Cariola (all. 2);

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L R. n. 23/98:

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO I'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, per resistere all'argomentato ricorso in appello, proposto dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione siciliana;

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'Avv. Agatino Cariola, con studio legale in Catania, via G. Carnazza, n. 51, per resistere, nell'interesse dell'Ente, nel suddetto ricorso in appello.

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*.

IMPEGNARE a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/7 del bilancio comunale.

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi incluso l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva.

TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91, sostituito dall'art. 12 della
L.R. n. 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE: favorevole/contrario per i seguenti motiv
8
1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Calatabiano li 30/12/26 AMBIANO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(3)
REDUNICH

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 recepita dalla L.R. n.48/91 sostituto dall'art. 12 della L.R. n.30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui a Ipresente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010:

all'intervento 1010203 Cap. 1 Impegno n. 162 k 2010 di € 500 00 =

Calatabiano Ii, 30/12/2010

Il Responsabile dell'Area economico finanziaria Rag. Rosalba Pennino

STUDIO LEGALE CARIOLA PETTINATO VALASTRO

Prof. Avv. Agatino Cariola

Ordinario Diritto Costituzionale Università di Catania

Prof. Avv. Dario Pettinato

Associato Diritto Internazionale Università di Catania

Avv. Giuseppe Valastro

Avv. Marcella Vitello

Avv. Andrea Provvidenza

Avv. Carmelo Floreno Avv. Roberto Di Salvo

Dott. Salvatore Neri

Brot. n. 18838 Lel 28/12/2010

Catania, 27 dicembre 2010

Preg.mo sig. Sindaco Arch. Antonio Filippo Petralia c/o Casa comunale di Calatabiano P.zza Vittorio Emanuele, 32 – Calatabiano Fax n. 095.645391

NUMERO DI PAGINE COMPRESA LA PRESENTE: 11

OGGETTO: APPELLO AVVERSO ORDINANZA TAR CATANIA, III, N. 1093 DEL 9 SETTEMBRE 2010.

PREG.MO SIG. SINDACO,

Le comunico che mi è stato notificato il Ricorso in appello proposto dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana avverso l'Ordinanza in oggetto, sulla vicenda relativa all'organo di revisione.

Ritengo sia necessario costituirsi al più presto al fine di difendere gli interessi del Comune di Calatabiano e preservare il risultato positivo ottenuto innanzi al Tar Catania.

Resto a disposizione della S.V. per ogni chiarimento utile e, con l'occasione, porgo distinti saluti.

ave Agatino Carisla

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO CONT. 7983/2010

ALOUA BUADBU ORRIODA

SI NOTIFICHI

ENTRO IL LOU WELLUYS

ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PER LA REGIONE SICILIANA

RICORSO IN APPELLO

l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana (C.F.: 80012000826), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.: 80027950825) e presso i suoi offici legalmente domiciliato CONTRO

Comune di Calatabiano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Agatino Cariola e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Catania, via G. Carnazza Π. 51

PER L'ANNULLAMENTO

Dell'ordinanza n. 1093/2010, resa inter partes dal T.A.R.S. Catania, III sezione, in data 9-9-2010, non notificata.

** ** **

Con nota assunta al protocollo del concludente Assessorato con il n. 57328 del 16.12.2008, il Servizio vigilanza e controllo EE.LL. ha acquisito l'esposto dei Consiglieri Comunali del Gruppo "Sempre Calatabiano", con il quale è stato rappresentato che,

in occasione dell'elezione dell'organo di revisione economico - finanziaria (atto deliberativo n. 28 del 3 giugno 2008), era stato nominato un solo soggetto, in violazione dell'art. 57 della legge n. 142/1990, come recepito dalla l.r. n. 48/91, che prevede un collegio di revisori composto da tre membri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Con nota n. 8449 del 13.02.2009 il Servizio vigilanza e controllo EE.LL. ha invitato l'Amministrazione Comunale di Calatabiano a porre in essere i necessari adempimenti per l'elezione di un collegio di revisori composto da tre membri.

Con nota assunta al protocollo dell'Assessorato con il n. 1991 del 12.03.2009 il Comune ha però comunicato che l'elezione dell'Organo di revisione era stata effettuata nel rispetto della disposizione statale di cui al comma 3 dell'art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 1, comma 732, della legge finanziaria nazionale 27.12.2006 n. 296, che prevede un solo revisore contabile nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Con nota n. 5326/S8 dell'8.04.2009 l'Assessorato ha nuovamente invitato l'Amministrazione Comunale di Calatabiano ad integrare la composizione dell'organo di revisione, secondo quanto previsto dalla normativa

esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali), entro il termine di 30 giorni, avvertendo che, trascorso infruttuosamente tale termine, sarebbe stato attivato l'intervento sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta.

Con successiva nota acquisita al protocollo dell'Assessorato al n. 12421 del 17.06.2009 il Comune di Calatabiano ha ulteriormente confermato le proprie posizioni, ribadendo la legittimità della nomina di un revisore unico, alla stregua della normativa nazionale sopra richiamata.

L'Assessorato (nota 8790 del 7.04.2010) ha quindi richiesto al Comune ulteriori notizie, rinnovando l'invito ad integrare la composizione dell'organo di revisione, prima di porre in essere l'intervento sostitutivo.

Con nota n. 5501 del 14.04.2010 il Comune di Calatabiano ha confermato ancora una volta l'orientamento precedentemente espresso.

Pertanto, è stato disposto intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 24 della L.R. 3.12.1991 n. 44, con la nomina di un Commissario ad acta per la cura degli adempimenti omessi dall'Ente locale (D.A. n. 525 del 2 luglio 2010.

Wer 125 Tota 1125 AT

Tale provvedimento (unitamente al successivo verbale di insediamento del commissario) è stato impugnato dal Comune innanzi al T.A.R. Catania, il quale, con l'ordinanza indicata in epigrafe (intervenuta prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo) ha accolto la domanda cautelare formulata dall'Ente locale, sulla scorta di una propria precedente decisione (n. 1351/2007).

Avverso tale ordinanza si propone appello per i seguenti

IVITOM

Contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., deve ritenersi che non trova applicazione in Sicilia il citato comma 732 dell'art. I della legge nazionale n. 296/2006, nella parte in cui ha ridotto ad uno il numero dei revisori nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, così come chiarito (oltre che dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana) dalla Corte dei Conti-Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultivacon deliberazione n. 2 del 15.02.2008, delle cui specifiche osservazioni il T.A.R. non si è dato minimamente carico, appiattendosi superficialmente su una propria precedente pronunzia che non si è neppure specificamente occupata della questione qui in esame.

Tale decisione (Sez. I, n. 1351 del 14 agosto 2007) ha invero definito una controversia tra il Comune di Ramacca ed un ex componente del collegio dei revisori dei conti di quell'Ente, riguardante in via principale la decadenza dell'organo conseguente alle contestuali dimissioni di due componenti de1 collegio revisione, con il correlato obbligo del Consiglio Comunale di provvedere alla ricostituzione dell'organo. Solo marginalmente la pronunzia si occupa della disciplina introdotta dalla ricordata legge finanziaria, in relazione però ai soli principi che regolano la successione delle norme nel tempo e senza affrontare in alcun modo la questione riguardante la sua applicabilità in Sicilia.

Applicabilità che deve escludersi.

Lo Statuto Siciliano attribuisce invero alla Regione Siciliana competenza esclusiva in materia di enti locali (art. 14).

La materia di che trattasi è pertanto disciplinata esclusivamente dall'art. 57 della L. 142/1990 come recepito ed integrato dall'art. 1 della L.R 48/1991. che indica espressamente e specificamente la composizione numerica e regola le modalità di elezione dell'organo di revisione, i requisiti che devono possedere i suoi componenti, la durata, la revoca e le

funzioni, nonché dagli artt. da 235 a 241 del D. Lgs. 267/2000, in forza del rinvio operato dall'art. 57 cit., per quanto riguarda la disciplina relativa al trattamento economico, al numero degli incarichi ed ai divieti.

La disciplina regionale prevede appunto che nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti revisione economico finanziaria sia affidata ad un revisore unico, eletto dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi delle categorie professionali(ogg1 ruolo unico) indicati nel richiamato art. 57, fermo restando, in ogni caso, il requisito di cui all'art. 9 della L.R. 15/1993. La norma diversamente dispone per i comuni popolazione superiore alla precedente soglia, per i quali è prevista l'elezione di un collegio dei revisori composto da tre membri. Non può pertanto ritenersi che la Regione abbia disposto un rinvio dinamico alla legge statale, dato che la legge regionale 48/1991 contiene un preciso riferimento al numero (tre) dei componenti dell'organo di revisione già previsto dall'art. 57 della L. 142/90, confermando quindi la composizione numerica dello stesso e ferma restando la disciplina dettata per i comuni con

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, Tali criteri sono peraltro indicati nella circolare 1432 del 19/02/2003 dell'Assessorato Enti Locali, ribaditi con parere dell'U.L.L. n. 178.08.11 del 2008.

Il comma 732 della legge finanziaria nazionale n. 296/2006 interviene a modificare esclusivamente la disposizione statale di cui all'art. 234 del D. Lgs. 267/2000, per quanto attiene la composizione numerica dell'organo di revisione presso gli Enti locali a livello nazionale. Sicché, in mancanza di ulteriore recepimento regionale, tale nuova disciplina non può trovare applicazione in Sicilia.

D'altronde, il legislatore nazionale, nell'emanare la legge 296/2006, ha evidenziato al comma 1362 dell'art. l che "le disposizioni della presente costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali", precisando al successivo comma 1363 che "le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento е đi Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione".

E la Corte dei conti, nella ricordata deliberazione, ha correttamente evidenziato che "la composizione dei collegi dei revisori non sembra rivestire autonoma e specifica rilevanza ai fini del rispetto del <<patte di stabilità>>....né appare direttamente conferente in materia di "coordinamento della finanza" pubblica". Ne viene dunque confermata l'inapplicabilità della disciplina statale e la conseguente impossibilità di affidamento della funzione di revisione contabile ad un organo monocratico.

Del tutto legittimo appare dunque l'intervento sostitutivo della concludence Amministrazione, doverosamente diretto, mell'esercizio dei poteri attribuití dalla L.R. 44/1991, all'integrazione dell'organo di controllo nel rispetto della normativa applicabile. Sotto questo profilo appare davvero assai singolare la prospettazione del ricorso introduttivo del giudizio di I grado, secondo cui non tratterebbe di attività dovuta e vincolata, ma di nomine ed elezioni affidate alla scelta autonoma dell'organo consiliare (scelta sovrana, si direbbe piuttosto, svincolata dal rispetto della legge).

Peraltro, non può non notarsi che l'opzione ermeneutica che sopra si è illustrata trova conferma nella peculiarità della situazione finanziaria degli enti locali siciliani (non particolarmente florida, per usare un eufemismo), che certo giustifica un più accorto (e pluralistico) controllo della contabilità,

collegato all'esercizio della funzione da parte di un organo collegiale, salvo che per i Comuni che, per la bassissima consistenza della popolazione e delle risorse a disposizione, il lagislatore regionale ha ritenuto di escludere da tale più penetrante controllo.

La notazione dà anche riscontro della insussistenza di qualsiasi profilo di danno grave e irreparabile che, pure, avrebbe dovuto essere scrutinato ai fini della decisione sulla domanda cautelare: è del tutto evidente che l'esercizio del controllo contabile da parte di collegio (anzichė un di un monocratico) non è in grado di vulnerare in alcun modo le prerogative dell'Ente locale, assicurando anzi una più accorta verifica della correttezza dell'utilizzazione delle risorse (alla quale, palesemente, il Comune appellato si vuole sottrarre). Alla stregua delle esposte considerazioni,

SI CONCLUDE

Chiedendo che il Consiglio Ecc.mo accolga il presente appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata ordinanza del T.A.R. Catania, rigetti la domanda cautelare originariamente spiegata dal Comune di Calatabiano, con ogni consequenziale

statuizione in ordine alle spese relative alla fase cautelare del giudizio.

Palermo, 20 dicembre 2010

MAURILIO MANGO
AVVOCATO DELLO STATO

TOTAL STATE OF THE STATE OF THE

"Avvocatura Distrettuele dello State di Catania suesteso atto teletrasmesso a norma dell'art. 7, 3° comme della legge 1510 - 1986 n. 664, viene sottoscritto dell'avvocato dello Stato ricevente ai sensi o per gli effetti dello stesso art. 7, 4° comma."

et. 21.12.2010

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto U.G. addetto all'U.U.N.E. presso la Corte d'Appello di Catania ho notificato l'atto che precede, rilasciandone copia conforme per ogni effetto di legge, al Comune di Calatabiano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Agatino Cariola e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Catania, via G. Carnazza n. 51, ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di



Deifeld WIM WARDING TENANT OF THE REAL PROPERTY OF CASE AND DECEMBER OF

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.					
IL PRESIDENTE					
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. ssa Concetta Puglisi)					
La presente Deliberazione è trasmessa ai Capigruppo con nota n del					
L'Addetto					
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 3 1 1110. 2010 al al col n del Registro pubblicazioni					
II Messo Notificatore					
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE					
zione del Messo Notificatore, che la presente lindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, al, e che, contro la EGRETARIO COMUNALE r.ssa Puglisi Concetta)					
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:					
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Puglisi Concetta) resente deliberazione è stata trasmessa per ecuzione all'Ufficio Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria					